



R.G. I/A-B N° 3272/2016
D. ING. N° _____
SENT. N° 571/2017
CRON. N° 2950/2017
REP. N° 289/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia
SENTENZA

Emessa dal Giudice di Pace Dr. Giacomantonio Russo nella causa civile iscritta al R.G. n. 3272/16

TRA

e
presso il cui studio in Ron
ura di cui all'atto di citazione;

esentati e difesi
no elettivamente

PARTE ATTRICE

CONTRO

gale rappresentante *p.t.*, c.f. 05884230961,
sso lo studio del quale in Roma, piazza del
ante uorniciata, giusta procura in atti.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedevano la
condanna della convenuta compagnia aerea al pagamento della complessiva somma di €
1.300,00, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

Assumeva, più specificamente, la parte attrice di agire al fine di ottenere il risarcimento di € 400,00
per ciascuno previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. CF 261/04 nonché di € 500,00 per il danno morale,
dovuti per il ritardo del volo EZY 4892 della del giorno
11.09.2015, da Copenaghen a Roma FCO, che arrivava a destinazione con oltre sei ore di ritardo,
senza preavviso ai passeggeri e senza alcuna assistenza. Veniva formulata richiesta di indennizzo
alla compagnia aerea, ma senza esito.

Si costituiva in giudizio la compagnia aerea contestando le avverse domande ed eccependo, in
particolare, l'esistenza di una causa di forza maggiore, consistita nell'impatto con uno stormo di
volatili in coincidenza di un volo precedente.

Risultando la controversia di natura meramente documentale, all'udienza del 12.01.2017 le parti
precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Nel merito, non appare ultroneo rilevare che la materia *de quo* è regolata dalla normativa di cui al
regolamento CE 261/2004, - direttamente applicabile agli stati membri relativamente ai voli in
partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un paese non comunitario, con
destinazione un aeroporto comunitario, quando la compagnia aerea è comunitaria -, in virtù del
quale, in caso di cancellazione del volo, negato imbarco, ritardo prolungato dei voli ecc., è previsto
a carico delle compagnie aeree l'obbligo di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e
riprotezione su altri voli.

Nel caso di specie si osserva che l'esistenza del rapporto contrattuale è stata idoneamente
dimostrata mediante deposito di copia del contratto di volo (biglietto aereo), e della richiesta
extragiudiziale di risarcimento. La convenuta compagnia aerea, non contestando l'esistenza del
contratto e del disservizio, giustifica il proprio inadempimento per la presenza della causa di forza

maggiore indicata nell'impatto con uno stormo di volatili in coincidenza di un volo precedente. A sostegno di tale tesi deposita in atti copia di documentazione, consistente in copie delle schermate dei terminali dei propri computer che, essendo state formate dalla parte stessa, sono privi della necessaria valenza probatoria. Inoltre, nell' "event report" allegato da parte convenuta alla comparsa di costituzione e risposta come documento n. 6, si evince che l'aereo della compagnia aerea che avrebbe avuto l'inconveniente lamentato (c.d. "birdstrike") sarebbe partito dall'aeroporto di Londra Gatwick per Roma FCO il giorno 10.09.2015, senza che venga idoneamente dimostrato il nesso di causalità tra l'inconveniente avuto da tale aeromobile ed il ritardo del volo lamentato dagli attori, avvenuto il giorno successivo, 11.09.2015, su una tratta del tutto differente (Roma – Copenaghen). Nemmeno la compagnia aerea dimostra idoneamente di avere fatto tutto il possibile per evitare il disagio e di avere prestato assistenza ai passeggeri.

La domanda degli attori appare quindi fondata e va accolta.

Sul *quantum debeatur*, si rileva che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in data 19.11.2009 (cause riunite C-402/07 e C-432/04) ha confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli nella misura di € 400,00 per passeggero, quando il volo preveda, come nel caso di specie, una distanza compresa tra i 1.500 e i 3.500 km.; su tale somma decorrono interessi legali dalla data dell'inadempimento al saldo.

Riguardo al danno morale si ricorda, invece, che la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito, nella analoga materia di danno da smarrimento del bagaglio, che: "*Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati*" (cfr. Cass. Sentenza n. 14667 del 14/07/2015).

Deve, quindi, accertarsi se possa esistere, alla stregua della normativa nazionale, un danno morale risarcibile. A riguardo, trattandosi in definitiva di danno non patrimoniale "*da vacanza rovinata*", ci si conforma all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito (per tutti, G.D.P. Bari, sent. 27 dicembre 2011) che, per fattispecie assolutamente analoghe a quella in esame, risulta attestata ad un ampio e generalizzato riconoscimento del danno esistenziale c.d. da vacanza rovinata, derivante dall'aver patito stress, disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza, una cui parte significativa è stata dispersa nella ricerca del bagaglio e nell'acquisto degli indumenti sostitutivi e che tale pregiudizio configuri un vero e proprio danno morale, risarcibile soltanto in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l'ipotesi della lesione di interessi costituzionalmente garantiti. Orbene, la copertura normativa primaria ex art. 2059 c.c. va rinvenuta nell'art. 2 Cost., trattandosi di pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, lo sport, gli hobby e il tempo libero in generale".

Danno dunque non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito (cfr. Cassaz. 8827/2003), e la cui prova può essere raggiunta anche

in via presuntiva, come peraltro recentemente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (per tutti, Tribunale Padova Civile, sentenza del 19 marzo 2010, n. 654, secondo cui *"la prova circa l'esistenza di siffatto danno può essere raggiunta anche in via presuntiva"*, e la sua quantificazione *"va effettuata, in assenza di precise ulteriori allegazioni, in via equitativa"*; conf. da Giudice di Pace Milano sezione 9 civile, sentenza del 2 settembre 2010, n. 24460).

Alla luce di tali elementi di giudizio, si ritiene legittimo liquidare il danno non patrimoniale patito dalla parte attrice in € 500,00, somma sulla quale decorrono interessi legali dalla domanda al saldo. Il credito complessivo della parte attrice ammonta quindi ad € 1.300,00.

Spese di lite come da dispositivo, ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Civitavecchia definitivamente pronunciando condanna la

T, a titolo di compensazione pecuniaria di cui agli artt. 6 e 7 Sez. 1 Reg. CE n. 261/2014, la somma di € 1.300,00 (€ 650,00 ciascuno), oltre agli interessi legali come in narrativa ed al pagamento delle spese di lite, che liquida, come da nota spese, in € 43,00 per spese esenti ed € 1.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Civitavecchia, li 20.03.2017

Il Giudice di Pace
Dott. Giacomantonio Russo



Depositato in Cancelleria
il 24 APR 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Carolina Bocchio